

deputato medesimo, per le ragioni che da molti furono addotte; perchè, cioè, con la domanda di autorizzazione a procedere portata alla gran luce del Parlamento si può vulnerare la fama dei deputati facendoli apparire come delinquenti innanzi al pubblico, il quale vede che sono tratti in giudizio penale e non sa che si tratti di cose di veruna importanza. Dunque, sebbene in astratto io propendo per l'interpretazione più larga, non voglio contrastare le deliberazioni della Camera quali sono proposte dalla Commissione; tanto più che ricordo come anche nella discussione del 1883 il Governo dichiarò di astenersi dal votare, poichè trattandosi delle prerogative della Camera deve essere giudice essa stessa della loro estensione e dei loro limiti, e quindi mi rimetto completamente, o signori, alle vostre deliberazioni.

Aggiungo però, per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Basteris, che nel caso venisse adottata la proposta della Commissione, io non ho nessuna difficoltà di dichiarare che mi conformerei alla medesima; cioè che dove si trattasse (caso del resto assai raro perchè dopo quello del 1884 non ne avvenne alcun altro) dove si trattasse, dicevo, di fatti in cui si verificò questo duplice estremo, che si abbia una semplice contravvenzione e che questa contravvenzione sia punibile soltanto pecuniariamente, io mi asterrei dal presentare alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere, lasciando che il procedimento abbia il suo corso secondo il diritto comune.

Voci. Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. Stante l'impazienza della Camera in questo momento, non voglio rientrare nella discussione.

Prendo atto, con molta soddisfazione, delle parole dell'onorevole guardasigilli, le quali, non spiaccia all'onorevole Commissione se lo affermo, rispondono più ai propositi espressi da questa parte della Camera.

Noi avevamo domandato alla Commissione, se il principio che essa proponeva alla Camera che si adottasse oggi, implicava tutti i reati punibili con pene pecuniarie, di qualunque misura fossero, e così le contravvenzioni, come i delitti.

L'onorevole relatore della Commissione ha cominciato, per verità, con l'ammettere che si tratta solo di contravvenzioni; ma poi ha finito col mettere allo stesso livello contravvenzioni e delitti. Quindi, la questione si è ingrossata per via ed è venuto ad una conclusione, alla quale, francamente, io, almeno, non potrei mai associarmi.

L'onorevole guardasigilli invece ha bene mani-

festata la sua opinione, che cioè la autorizzazione a procedere non sia necessaria nei casi in cui si avverino cumulativamente i due estremi, vale a dire di trattarsi di mere contravvenzioni di polizia e di essere queste punibili con sola pena pecuniaria, di ammenda in altri termini. E questa sola ritengo la risoluzione più costituzionalmente corretta.

L'onorevole relatore della Commissione, mi permetterà di fargli pure osservare, che noi dovremmo andare guardinghi anche nel caso dell'onorevole Mascilli, il quale può andare incontro a conseguenze gravissime, ancorchè pecuniarie e di semplice ammenda; poichè quell'ammenda, che è di 50 lire, estensibile a 50 lire al giorno, come è stato interpretato dalla Corte di cassazione di Napoli, alla quale è sottoposto appunto l'onorevole Mascilli, può essere ripetuta tante volte quanti sono i giorni della ritardata formalità, di cui all'articolo 248 del Codice di commercio e quindi si può venire, non più alle due lire di ammenda, di cui parlava l'onorevole Basteris, ma alla somma di 18,250 lire, senza nessuna osservazione in contrario, quanti poi sono i giorni dell'anno.

Dunque dobbiamo guardare bene a quello che facciamo.

Se noi riteniamo che il fatto attribuito all'onorevole Mascilli sia una contravvenzione (e tale è, perchè l'ammenda di 50 lire anche ripetuta più volte non diventa mai multa), allora non c'è bisogno di nessuna autorizzazione a procedere, tanto più che, nel fatto dell'onorevole Mascilli, la prescrizione è acquisita.

L'onorevole relatore poi non ha risposto ad una obiezione di fatto che io gli aveva mossa, e che avrebbe potuto troncargli la questione, ed è questa: è, o non è, un fatto che la trasgressione imputata all'onorevole Mascilli rimonta a due anni or sono? Se mi risponde *no*, non parlo più; ma se mi risponde di *sì* (come non può fare a meno perchè il fatto è questo) allora è chiaro che ci troviamo dinanzi a un precedente della Camera, la quale di fronte a una trasgressione, pure punibile con pena pecuniaria, quando l'anno era trascorso, e si trattava, come qui, appunto, di contravvenzione di polizia, negò l'autorizzazione a procedere. E così dovremmo fare anche noi nel caso presente.

E qui finisco e torno a domandare al relatore che in ogni modo chiarisca bene che, se non occorra accordare l'autorizzazione a procedere, s'intenda per i soli fatti, i quali portino con sè il doppio requisito di essere semplici contravvenzioni di polizia e punibili pecuniariamente. Altrimenti voterò contro la proposta.